

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q6CH01881/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2021
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI
VIA CARLO FRATTINI 1 - 21100 VARESE
(codice dell'ufficio T93)
numero dello schema d'atto: T93Q6CH01881/2026

La società SHARAN SRLS CON SOCIO UNICO
codice fiscale 03782100121
con sede in VIA XXV APRILE 8, 21046 - MALNATE (VA)

Il signor CARANCI STEFANO
nato a BOLLATE (MI) il 12/08/1972
codice fiscale CRNSFN72M12A940Z
con domicilio fiscale in VIA QUASIMODO 5, 22070 - GUANZATE (CO)
nella qualità di rappresentante legale di SHARAN SRLS CON SOCIO UNICO



Verifica di corrispondenza con il documento originale disponibile fino al 21/03/2027 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate alla URL <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/IVerificaGlifo.jsp>
Codice di verifica:857f5abd7b - ID documento: 09004e202d265d15

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI**COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q6CH01881/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2021**
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

Gentile Contribuente,
a seguito delle attività istruttorie condotte dall'Agenzia delle entrate nei Suoi confronti, sono emersi elementi di fatto e di diritto relativi a:

- periodo di imposta 2021
- Imposta sul valore aggiunto
- Violazioni e relative sanzioni applicabili

Al fine di avviare e garantire lo svolgimento del contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, Le comunichiamo il presente schema di atto ai sensi del comma 3 del predetto articolo 6-bis.

Al riguardo La invitiamo a presentare allo scrivente Ufficio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente schema di atto, le eventuali osservazioni e controdeduzioni.

La informiamo che decorso il predetto termine, l'ufficio procederà all'adozione dell'atto impositivo nel rispetto dei termini di decadenza del potere di accertamento, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute e motivando con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere. Se le osservazioni e le controdeduzioni da Lei presentate giustificano totalmente gli elementi di fatto e di diritto accertabili, l'ufficio disporrà l'archiviazione della Sua posizione.

In ogni caso, dopo la notifica dello schema di atto e prima della notificazione dell'atto impositivo, resta salva la facoltà di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con l'applicazione delle misure sanzionatorie ridotte e degli interessi al tasso legale.

Resta ferma l'eventuale applicazione della proroga dei termini di decadenza (articolo 6-bis, comma 3, della l. n. 212/2000).

Inoltre, a seguito della notificazione dell'atto impositivo, adottato in esito alle osservazioni o al decorso del predetto termine, Lei potrà presentare l'istanza di accertamento con adesione nei quindici giorni successivi alla notifica (articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).

Resta salva la facoltà per le parti, laddove all'esito delle osservazioni emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

In alternativa alla presentazione delle osservazioni, Lei può formulare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto, indicando il Suo recapito, anche telefonico. L'Ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, formulerà l'invito a comparire (articolo 5 d.lgs. n. 218/1997), per l'instaurazione del contraddittorio. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio o di mancata definizione dell'accertamento con adesione non potrà più essere presentata una ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'atto impositivo (articolo 6, comma 2-quater, d.lgs. n. 218/1997).

La presentazione delle osservazioni, dell'istanza di accertamento con adesione o di accesso agli atti, ovvero di documenti potrà avvenire con le seguenti modalità:

- via PEC al seguente indirizzo dell'Ufficio:
dp.Varese@pce.agenziaentrate.it
- a mezzo posta raccomandata A/R all'indirizzo dell'Ufficio:
VIA CARLO FRATTINI 1 - 21100 VARESE
- presso gli sportelli dell'Ufficio:
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI
- mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze" accessibile dalla propria Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema genererà e renderà disponibile in area autenticata la relativa ricevuta di trasmissione.

Entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente schema di atto, è possibile presentare la richiesta per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.



DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q6CH01881/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2021
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

Il presente schema di atto non costituisce un atto impositivo, pertanto, lo stesso non è autonomamente impugnabile.

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q6CH01881/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2021
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

* * * MOTIVAZIONI * * *

Visto l'invito n.I00042/2025, notificato all'indirizzo PEC della società in data 14/10/2025 ai sensi degli artt. 32 D.P.R. n.600/73 e 51 D.P.R. n.633/72;

Tenuto conto che a seguito della notifica del suddetto invito, nel quale si richiedeva la consegna della documentazione contabile per i periodi di imposta 2022-2023-2024 ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 15-bis.1, del d.P.R. 633/1972, la Società non ha risposto,

Vista la dichiarazione IVA – Mod. IVA 2022 per l'anno 2021 n. 15442431769 - 0000001 del 26/4/2022,

- si rappresenta quanto segue -

L'Area Governo Analisi della DP di Varese ha proceduto ad avviare un'attività istruttoria dalla quale sono emersi diversi elementi di rischio compendati nel PVC notificato alla stessa (PVC n.18/2025 del 28/11/2025). Dalle analisi effettuate, la SHARAN SRLS non ha ottemperato all'invito notificato dall'Ufficio ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 15-bis.1 del D.P.R. n.633/1972.

A seguito dell'accesso effettuato presso la sede legale, non sono emerse informazioni in merito all'esistenza di una struttura adeguata all'esercizio concreto dell'attività dichiarata (i.e. locali idonei, beni strumentali e risorse umane).

Dalle interrogazioni effettuate in A.T., è stato rilevato altresì un repentino incremento delle fatture emesse nel 2022 (€ 1.340.067,36) rispetto a quelle emesse nel 2021 (€ 263.439,35), seguito da una rilevante contrazione nel 2023 (€ 147.875-) fino all'azzeramento totale delle operazioni nel 2024.

L'unico bilancio depositato in CCIAA risulta quello riferito all'esercizio chiuso al 31/12/2021. La Società ha adempiuto all'invio delle dichiarazioni ai fini IRES, IRAP e IVA per il solo periodo di imposta 2021, per le restanti annualità risulta evasore totale.

Dall'analisi del portale “@-Fattura”, nel periodo di imposta 2021 il principale fornitore della Società è la ditta individuale “**PUBLIC SERVICE DI CICCARELLI DIEGO**” (C.F. CCCDFI80D16C413V, P.IVA n.03138100601 – Esercente “*altre attività di consulenza amministrativa : ateco 70.22.09*”), da cui ha ricevuto fatture per un imponibile totale di € 255.000-.

Dai riscontri effettuati in A.T., la Ditta di Ciccicarelli, domiciliata presso Ceccano (FR) in Via Castellone n.5, risulta evasore totale ed è stata oggetto di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza – Gruppo di Frosinone per i periodi di imposta 2021, 2022, 2023 e 2024, all'esito della quale sono state riscontrate **violazioni relative all'emissione di**

fatture false. Tra i soggetti utilizzatori di fatture emesse per operazioni inesistenti risulta appunto la SHARAN SRLS.

Dalla lettura del PVC, i militari, a seguito delle indagini effettuate, ritengono che la **PUBLIC SERVICE DI CICCARELLI DIEGO presenti tutte le caratteristiche tipiche delle società definite “cartiere”**, ovvero quei soggetti economici meramente interposti che svolgono un ruolo fondamentale nel sistema di frode basato sull’emissione e sull’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La ditta risulta infatti priva di una sede effettiva e di una reale struttura operativa, di strutture organizzative e di mezzi aziendali, così come non risultano presenti dipendenti o collaboratori. A tutto ciò inoltre deve anche aggiungersi l’operatività limitata nel tempo e il totale mancato assolvimento degli obblighi contabili e dichiarativi.

I militari precisano altresì che l’assenza della documentazione contabile ha impedito di ricostruire tutti gli atti di gestione della società, con la conseguente impossibilità di verificare ed accertare i redditi e/o il volume di affari effettivi. L’assenza di qualsivoglia fattura in capo alla Società e la presenza, di contro, di analoghi documenti fiscali intestati o riconducibili alla stessa presso terzi rappresentano circostanze corroboranti al fine di poter desumere che tale documentazione sia stata occultata o distrutta.

Nel PVC inoltre si evidenzia l’esistenza di plurime condotte finalizzate alla “*frode fiscale*” riconducibili all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le dichiarazioni rese da Ciccicarelli nell’ambito degli accertamenti eseguiti in relazione all’approfondimento di segnalazioni per operazioni sospette inoltrate nei suoi confronti e della propria ditta individuale hanno permesso di evidenziare come lo stesso fosse formalmente “*amministratore di diritto*” al servizio di soggetti terzi effettivamente “*amministratori di fatto*”.

Le modalità di attuazione di un siffatto sistema di evasione fiscale ha consentito alla stessa ditta e agli altri soggetti economici coinvolti, di conseguire plurimi ed indebiti vantaggi tra i quali l’indebita detrazione di IVA in capo all’acquirente finale del bene o del servizio e la contabilizzazione di costi indeducibili dal reddito di impresa e, non ultimo, stante la presenza dei numerosi e sistematici prelevamenti di contante tratti dai rapporti bancari e postali intestati al “*fittizio*” cedente o prestatore, successivamente al bonifico effettuato a saldo dei documenti inesistenti, di creare una provvista di liquidità di natura extracontabile in capo al *dominus* del soggetto economico utilizzatore della fattura falsa.

Nel caso di specie, alla luce delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Frosinone, numerosi sono gli elementi che hanno portato quest’Ufficio a ritenere che le fatture registrate dalla Società verificata SHARAN SRLS per un imponibile di €

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q6CH01881/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2021
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

255.000- e IVA relativa di € 56.100- siano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.

Nello specifico, dalla lettura del PVC (foglio n.20) il legale rappresentante della Sharan srls ha dichiarato ai militari che le fatture ricevute dal Cicciarelli non sono mai state pagate né tantomeno portate in deduzione del reddito in quanto lo stesso aveva appurato da soggetti terzi che il Cicciarelli fosse una persona poco affidabile. I militari, inoltre, hanno proceduto a richiedere la documentazione contabile relativa alla registrazione delle fatture ricevute da Cicciarelli Diego. È stata prodotta la seguente documentazione:

- 3 pagine del registro IVA acquisti relativo al 2021, numerate “2”, “3” e “7” dove sono stati registrati i seguenti documenti contabili emessi da PUBLIC SERVICE DI CICCARELLI DIEGO:
 - ✓ Prot. n.5 del reg.IVA acquisti – fattura n.11 emessa il 24/05/2021;
 - ✓ Prot. n.7 del reg.IVA acquisti – fattura n.12 emessa il 28/05/2021;
 - ✓ Prot. n.13 del reg.IVA acquisti - fattura n.13 emessa il 03/06/2021;
 - ✓ Prot. n.38 del reg.IVA acquisti – fattura n.14 emessa il 23/11/2021;
 - ✓ Prot. n.39 del reg.IVA acquisti – fattura n.15 emessa il 26/11/2021;
- N.4 pagine del libro giornale 2021, aventi numero “9”, “16”, “36” e “41” contenenti le annotazioni relative alle fatture sopra citate;
- Mastrino contabile dell’anno 2021 relativo al fornitore PUBLIC SERVICE DI CICCARELLI DIEGO;
- Mastrino contabile dell’anno 2021 relativo alle Sopravvenienze attive contenente l’annotazione della “*nota di credito da ricevere per fatture non di competenza – note di credito Cicciarelli Diego*” pari ad € 311.100.

L’Ufficio ha proceduto a verificare se la Sharan Srls avesse recepito, nelle dichiarazioni ai fini IRES, IRAP la variazione per i costi indeducibili riferite alle suddette operazioni inesistenti e nella dichiarazione IVA la variazione per l’indetraibilità dell’imposta riferita alle medesime fatture.

Con riferimento alle imposte dirette ed IRAP è stata appurata la non rilevanza fiscale degli imponibili di cui alle suddette fatture.

Ai fini IVA invece è stata rilevata la registrazione tra le operazioni passive degli imponibile di cui alle suddette fatture per € 255.000- la relativa imposta è stata portata in detrazione (IVA detratta € 56.100-)

Con riferimento **all’imposta sul valore aggiunto**, si rammenta che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta è subordinato, ai sensi dell’art.19 del D.P.R. n.633/1972, all’esistenza

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q6CH01881/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2021Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

dell'operazione imponibile dotata dei requisiti di effettività ed inerenza, mentre è escluso qualsiasi rilievo al fatto che la fattura risulti formalmente emessa.

Il diritto alla detrazione, infatti, non sorge per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione di un'imposta formalmente indicata in fattura (Corte di Giustizia della Comunità Europea 13/12/1989 causa C342/87), in quanto è richiesto che l'imposta stessa sia effettivamente dovuta e corrispondente ad operazione esistente e effettivamente soggetta ad IVA.

Il soggetto destinatario delle fatture emesse per operazioni oggettivamente false non può certamente procedere con la detrazione dell'imposta, in quanto il corrispondente tributo viene considerato "fuori conto" e la relativa obbligazione è *"conseguentemente isolata da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate ed estraniata dal meccanismo di compensazione che presiede alla detrazione di imposta di cui all'art.19 del D.P.R. citato"* (Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, Volume III, pag.197 e ss.).

La più recente giurisprudenza ha, inoltre, così stabilito *"Con specifico riferimento all'IVA, inoltre, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell'imposta non può in alcun modo farsi discendere – anche sul piano probatorio – dal solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza dell'operazione all'impresa, che è certamente mancante in relazione al pagamento dell'IVA corrisposta per operazioni (anche parzialmente) inesistenti, in quanto di per sé inidoneo a configurare un pagamento a titolo di rivalsa, trattandosi di costo non inerente all'attività dell'impresa, ed anzi potenziale espressione di detrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza (Cass. N.735 del 19/01/2010; n.6973 del 08/04/2015 – Cass. N.8919 del 14/05/2020 e N.9340 del 21/05/2020).*

Per tutto quanto sopra rappresentato:

L'UFFICIO RITIENE DETERMINABILE

Ai fini IVA, ai sensi dell'art.19 bis 2 del D.P.R. n.633/1972, una maggiore IVA di **€ 56.100**. Su tali operazioni non si riconosce IVA in detrazione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n.633/1972 poiché poiché riferita ad operazioni oggettivamente inesistenti.

CONCLUSIONI

Sulla base delle motivazioni sopra esposte, con il presente schema di atto,

L'UFFICIO RITIENE ACCERTABILE

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q6CH01881/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2021
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

Ai fini IVA, ai sensi dell'art 54 del DPR 633/72 secondo le modalità di cui al quinto comma, dello stesso decreto, **una maggiore imposta dovuta di € 56.100** (aliquota del 22 % sull'imponibile di e 255.000)-.

L'Ufficio si riserva di effettuare ulteriore attività di controllo ai sensi dell'art.57 del DPR n.633/72.

Per le violazioni sopra indicate si procederà al termine del procedimento di accertamento a notificare la competente Procura della Repubblica per il reato di cui all'art.2 del D.Lgs 74/2000.

ASPETTO SANZIONATORIO

Si ritengono irrogabili le seguenti sanzioni nella misura minima, più favorevole per il contribuente:

- **IVA - Infedele presentazione della dichiarazione con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti:** da un minimo del 135% ad un massimo del 270% della maggiore imposta accertata (art. 5 comma 4-Bis, del D. Lgs 18/12/1997 n. 471).
- **IVA – Illegittima detrazione di imposta:** da un minimo del 90% ad un massimo del 180% dell'imposta detratta (Art. 6, comma 6, D. Lgs n. 471/1997).

La misura delle sanzioni, ai sensi degli artt. 7 e 12 D. Lgs. n. 472/97, viene determinata tenendo in considerazione: gravità della violazione, personalità del trasgressore, progressione, concorso e continuazione. Nel caso specifico le sopra elencate sanzioni verranno irrogate nel rispetto dei seguenti istituti:

- **“Personalità”** di cui all'art.7, commi 1 e 2, D.Lgs n. 472/97 e, pertanto, il minimo edittale delle citate sanzioni viene incrementato del 25%;
- **“Progressione”** di cui all'art. 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 472/97 - commissione di più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione della base imponibile - applicazione di un'unica sanzione (quella prevista per la violazione più grave) con un aumento del 55%;

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q6CH01881/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2021
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

	DICHIARATO	ACCERTABILE
IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili		
SEZ. 2		
VE23 Impon. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	264.939	264.939
Impos. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	58.287	58.287
SEZ. 3		
VE24 Totale imponibile	264.939	264.939
Totale imposta	58.287	58.287
VE26 Totale (VE24 ± VE25)	58.287	58.287
SEZ. 5		
VE50 Volume d'affari	264.939	264.939
QUADRO VJ - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		
VJ19 Totale imposta	45.760	45.760
QUADRO VF - Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione		
SEZ. 1		
VF11 Acquisti e importazioni imponibili (10%)	5.067	5.067
Imposta sugli acquisti e importazioni al 10%	507	507
VF13 Acquisti e importazioni imponibili (22%)	467.280	212.280
Imposta sugli acquisti e importazioni al 22%	102.802	46.702
VF19 col.1 Acq. da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevol.	560	560
SEZ. 2		
VF25 Totale acquisti e importazioni - Imponibile	472.907	217.907
Tot. acquisti/importaz. - Imposta	103.309	47.209
VF26 Variazioni e arrotondamenti di imposta	-1	-1
VF27 Totale imposta acquisti e importazioni	103.308	47.208
SEZ. 4		
VF71 IVA ammessa in detrazione	103.308	47.208
QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale		
SEZ. 1		
VL1 IVA a debito (somma righe VE26 e VJ19)	104.047	104.047
VL2 IVA detraibile (da riga VF71)	103.308	47.208
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	739	56.839
SEZ. 3		
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	5	5
VL30 col.1 Ammontare IVA periodica	538	538
VL30 col.2 IVA periodica dovuta	538	538
VL30 col.3 IVA periodica versata	537	537
VL32 IVA a debito	206	56.306



DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q6CH01881/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2021
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

	DICHIARATO	ACCERTABILE
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	2	2
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	208	56.308
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTABILE (in euro)		56.100,00



DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q6CH01881/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2021
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

RIFERIMENTI NORMATIVI DEGLI INTERESSI APPLICABILI

Sulle maggiori imposte accertabili sono applicabili i seguenti tassi di interesse in funzione delle scelte operate dal contribuente a seguito della notifica dell'atto impositivo:

- in caso di affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il tasso applicabile è del 4% (art. 20 del DPR 602 del 1973);
- in caso di acquiescenza all'avviso di accertamento o di accertamento con adesione il tasso applicabile è del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q6CH01881/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2021
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IVA.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTABILI**SANZIONI PREVISTE
MINIME MASSIME****1 IVA-ILLEGITTIMA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA**

a) ART. 6, COMMA VI, D. LGS. 18/12/97, N. 471

SANZIONE PECUNIARIA PARI AL 90% DELL'IMPOSTA

50.490,00

50.490,00

**2 IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA
DOVUTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI DOCUMENTAZIONE FALSA
O PER OPERAZIONI INESISTENTI, MEDIANTE ARTIFICI O
RAGGIRI, CONDOTTE SIMULATORIE O FRAUDOLENTE**

a) ART. 5, COMMA 4 BIS D. LGS. 18/12/97, N. 471

SANZIONE PECUNIARIA DAL 135% AL 270% DELL'IMPOSTA

75.735,00

151.470,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative applicabili, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- Si è tenuto conto della personalità stante la rilevante condotta ai fini fiscali commessa dal trasgressore.

Con riferimento alle violazioni accertabili si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
1 IVA	50.490,00
2 IVA	94.668,75
Cumulo materiale	145.158,75

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di un solo tributo e che sono state commesse violazioni della stessa indole in un solo periodo d'imposta, la sanzione base e' costituita da quella prevista dalla violazione piu' grave aumentata da un quarto al doppio, previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.472 del 1997.



DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI

COMUNICAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO N. T93Q6CH01881/2026 - Codice fiscale 03782100121 - anno di imposta 2021
Articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 2/IVA, con una sanzione applicabile di euro 94.668,75.

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	94.668,75
- sanzione base	Euro	94.668,75
- aumento del 55% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	52.067,81
- Cumulo giuridico	Euro	146.736,56

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 146.736,56) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 145.158,75).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

DETERMINA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica applicabile pari a Euro 145.158,75.

Responsabile del procedimento:
 ETTORRE ANGELO

Funzionario referente al quale rivolgersi per informazioni:
 BORDINAZZO GIULIA ANNA
 Via Carlo Frattini n.1, Varese (VA)
 Stanza 318, piano III, telefono 0332/1767259
 Mail giuliaanna.bordinazzo@agenziaentrate.it

Il presente schema d'atto si compone di 13 Pagine

e di n._/_ allegati composti da n._/_ pagine

IL CAPO AREA IMPRESE MINORI

Angelo Ettore (*)

firmato digitalmente

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Antonio Monaco)
 Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente